

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2731**PROPOSTA DI LEGGE****d' iniziativa dei Deputati ROBERTI, BASILE GIUSEPPE, DE TOTTO,
VIOLA, INFANTINO, DELCROIX, MADIA, SPADAZZI***Annunziata il 21 febbraio 1957***Riconoscimento di una anzianità convenzionale agli ex combattenti
dipendenti da imprese private e studi professionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È doveroso che a tutti i lavoratori che hanno combattuto per la Patria nelle varie guerre succedutesi dal 1915 al 1945 sia dato, nella loro vita di lavoro, un segno tangibile di gratitudine e di riconoscenza.

Lo Stato ha assolto questo dovere verso i propri dipendenti ex combattenti riconoscendo loro particolari benefici agli effetti della carriera e della anzianità, ed a quegli ex combattenti che aspirano ad entrare nella Amministrazione ha valutato come titolo la qualifica combattentistica nei concorsi.

Il personale delle pubbliche Amministrazioni locali ed Enti parastatali in possesso di benemerienze di guerra gode di un uguale trattamento, che ultimamente è stato anche esteso con la legge 1° luglio 1955, n. 565, ai dipendenti dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico.

Nel settore del pubblico impiego a tutti gli ex combattenti sono state pertanto riconosciute le benemerienze acquisite sui campi di battaglia al servizio della Patria, ma nel settore delle attività private nessun riconoscimento è stato dato ai lavoratori ex combattenti, salvo casi eccezionali riguardanti i dipendenti dalle aziende private del gas, dalle aziende private di elettricità, dalle esattorie, dalle aziende di credito, dalle Casse di rispar-

mio e dal settore commerciale in genere, che nei rispettivi contratti nazionali di categoria hanno acquisito, per la loro qualità di ex combattenti, il diritto ad avere riconosciuta una anzianità convenzionale che si rifletta su vari istituti del rapporto di lavoro.

Si è venuta così a creare una palese ingiustizia tra i lavoratori ex combattenti che operano nel settore del pubblico impiego e quelli che operano nel settore privato, ed anche tra lavoratori e lavoratori di tale ultimo settore.

Per porre fine a questa ingiustizia, che crea uno stato di disagio morale e di amarezza in chi dalla ingiustizia è colpito, e per dare a tutti i lavoratori ex combattenti il riconoscimento delle loro benemerienze combattentistiche, è stato appunto predisposta la seguente proposta di legge.

Poiché il riconoscimento delle benemerienze combattentistiche apporta un aggravio alle aziende, il riconoscimento stesso è stato limitato in modo tale da rappresentare più un valore morale che un valore materiale, e tale comunque da poter essere agevolmente sopportato dalle aziende.

È per questo motivo che all'articolo 1 si stabilisce che le anzianità convenzionali nel loro complesso non possono superare i 36 mesi.

Con l'articolo 2 si riconosce il diritto ad avere ricalcolate le anzianità convenzionali secondo i criteri stabiliti dalla presente proposta per quei lavoratori che abbiano già goduto di un aumento di anzianità per meriti combattentistici inferiore a quello previsto dalla stessa proposta.

Gli articoli 4, 5, 6 stabiliscono le norme per la documentazione necessaria per l'applica-

zione della legge e i termini entro i quali tale applicazione deve essere richiesta dai lavoratori interessati.

Con l'articolo 8 si dispone che le aziende devono registrare nei libretti di lavoro dei propri dipendenti ex combattenti la misura della riconosciuta anzianità convenzionale e si stabilisce che essa anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (aziende industriali, commerciali, di credito, di assicurazione, esattoriali in genere, artigiane, agricole, cooperative, studi professionali, ecc.) che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zone di operazioni nelle guerre 1915-1918, 1935-1936, 1936-1938, guerra di Spagna, 1939-1945, nonché nel periodo delle grandi operazioni coloniali per la riconquista della Libia, agli effetti delle ferie, della assenza per malattia, del preavviso, della indennità di anzianità — sia che il rapporto di lavoro venga a cessare per licenziamento o per dimissioni — del premio di anzianità, verrà riconosciuta una anzianità convenzionale nella seguente misura:

a) per coloro che hanno prestato servizio in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato nella misura del 50 per cento;

b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera nella misura del 50 per cento come passato presso i reparti suddetti;

c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime quattro categorie sarà computato nella misura del 50 per cento come servizio prestato nei reparti combattenti il tempo decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio;

d) sono inoltre dovute:

1°) una maggiore anzianità convenzionale di servizio di due anni per coloro, anche se civili, che siano decorati al valore

o insigniti di Ordini Militari e che siano mutilati od invalidi scritti alle prime quattro categorie;

2°) una maggiore anzianità convenzionale di un anno per coloro, anche se civili, che abbiano ottenuto la croce di guerra o siano stati promossi per merito di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie.

Le predette anzianità sono cumulabili fra loro fino al limite massimo di 36 mesi.

ART. 2.

I lavoratori in servizio che abbiano già goduto, in applicazione di accordi sindacali o di concessioni aziendali, del riconoscimento di anzianità convenzionale per benemerienze combattentistiche limitatamente ad alcuni istituti di cui all'articolo 1 o per tutti gli istituti medesimi ma in misura inferiore a quella prevista dall'articolo 1, avranno diritto ad avere ricalcolate le anzianità convenzionali secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo e godranno della integrazione di quanto hanno già beneficiato fino a raggiungere quanto loro spettante in applicazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge deve essere applicata anche da quelle aziende che in virtù di norma contrattuale o di regolamento interno sono tenute a corrispondere una anzianità convenzionale per meriti combattentistici agli effetti di istituti non contemplati dalla presente legge, quali aumento del trattamento economico tabellare e scatti di carriera.

ART. 4.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata:

a) dello stato di servizio o del foglio matricolare annotati con le benemerienze di guerra rilasciato dalle Autorità militari;

b) per gli assimilati di un documento rilasciato dalla competente autorità;

c) per gli invalidi la qualifica di invalidi e la relativa categoria di un certificato rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra;

d) comunque di tutti quei documenti che siano ritenuti necessari per meglio dimostrare il passato militare del richiedente.

ART. 5.

Per ottenere i benefici di cui alla presente legge ogni interessato deve presentare alla azienda a pena di decadenza la richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà fare tale richiesta entro un mese dal giorno della sua assunzione, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi.

ART. 6.

Per i lavoratori in servizio il calcolo o la normalizzazione della anzianità convenzionale a norma della presente legge verrà fatta dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Ai mutilati del lavoro verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra.

A tal fine i richiedenti dovranno esibire l'attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da cui risulti tale loro qualità.

ART. 8.

Il datore di lavoro, ricevute le comunicazioni e la documentazione dei titoli, deve computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto e trascrivere sul libretto di lavoro la misura della riconosciuta anzianità.